

**Dott. Marco Massari**

**LA CTU MEDICO-LEGALE**



# **Aspetti pratici nella ricostruzione degli incidenti stradali**

**Bari, 17 maggio 2019**

## **La relazione di C.T.U. medico-legale**

## Art. 61 c.p.c. - Consulente Tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di **particolare competenza tecnica**

# Consulente Tecnico

Nominato tra gli iscritti ad un Albo tenuto da ogni Tribunale (art. 13 disp. attuative c.p.c.) in diverse categorie (medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria...).

Requisiti di iscrizione:

Specifica competenza  
in una materia

Condotta morale  
specchiata

Iscrizione in Ordini o  
Collegi Professionali

# Consulente Tecnico

La competenza tecnica, per potere essere considerata «**particolare**», deve derivare non solo dal titolo di studio e dall'iscrizione a un ordine, ma soprattutto dall'acquisizione di titoli di specializzazione o, quanto meno, da percorsi di formazione specificamente orientati in una determinata materia o disciplina.

# Consulente Tecnico

- Nomina
- Assunzione dell'incarico
- Svolgimento delle operazioni peritali
- Trasmissione della bozza peritale alle parti
- Ricezione delle osservazioni delle parti
- Deposito della consulenza
- Chiarimenti, integrazioni, supplemento
- Rinnovazione, sostituzione
- Responsabilità (civile, penale, disciplinare)
- Liquidazione dell'onorario

# Consulenza Tecnica

- Consulenza tecnica di ufficio «classica»
- Accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.)
- Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.)
- Accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 bis c.p.c.)

# La consulenza tecnica medico-legale

è un *parere tecnico motivato*  
che, richiedendo specifiche  
competenze, il Giudice non è  
in grado di risolvere senza  
l'intervento di un **ESPERTO**

# La consulenza tecnica medico-legale



**RIGORISMO OBIETTIVO**: l'elaborato di consulenza non ha altro scopo se non quello di far conoscere al giudice la verità su determinate questioni che richiedono una specifica competenza

**DOMINANTE CONOSCENZA DEL RAPPORTO GIURIDICO** cui il fatto si riferisce: è proprio l'esatta conoscenza dell'ambito giuridico del problema tecnico che rende necessaria la cultura medico-legale

# La consulenza tecnica medico-legale



**RIGORISMO OBIETTIVO**

**Accurata METODOLOGIA ACCERTATIVA**



# La consulenza tecnica medico-legale




**DOMINANTE CONOSCENZA DEL RAPPORTO GIURIDICO**

**Corretta CRITERIOLOGIA VALUTATIVA**



# La relazione di consulenza tecnica medico-legale



# La relazione di consulenza tecnica medico-legale

## **PARTE ANALITICA (DESCRITTIVA)**

**1) Elencazione  
particolareggiata della  
documentazione di interesse  
medico-legale disponibile.**

**2) Esame clinico puntuale e  
completo (anamnesi +  
obiettività).**

# La relazione di consulenza tecnica medico-legale

## **CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI**

- 1) Elementi di giudizio acquisiti.**
- 2) Fondamenti scientifici e tecnici considerati.**
- 3) Aspetti della criteriologia valutativa utilizzata (tabelle e modalità di uso, definizioni e requisiti di legge, etc.).**

**CTU MEDICO-LEGALE**



**GLI ERRORI PIU' FREQUENTI**





**SUPERFICIALITA'  
E  
APPROSSIMAZIONE**

## ***IL DATO STORICO***

Carenza nella illustrazione dell'evento così come si evince dagli atti proposti dalle parti (atto di citazione o ricorso, memoria di costituzione e risposta).

# ***ANAMNESI***

- Carezza nella indagine relativa al sinistro, nonché a eventi precedenti o successivi che possono influire sulla valutazione del caso.
- Eccedenza e non pertinenza (violazione della riservatezza).

# ***ESAME OBIETTIVO***

- Carezza nell'esame dei distretti traumatizzati nel sinistro, ovvero interessati da eventi precedenti o successivi che possono influire sulla valutazione del caso.
- Esame obiettivo di organi e/o apparati non interessati dalle lesioni oggetto di indagine.

# ***VALUTAZIONE TECNICA E CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI***

- Mancata o carente risposta ai quesiti posti dal Giudice.
- Erronea valutazione del danno biologico temporaneo.
- Erronea valutazione del danno biologico permanente.



**MANCATA O  
DISINVOLTA  
APPLICAZIONE  
della normativa di  
legge, della tabella o dei  
criteri applicativi**

